Legge regionale 17 ottobre 2007 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

Art. 3

(Modifiche all'articolo '33 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25/1996 le parole <<normalmente impiegato nell'attività di conduzione del fondo>> sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

<<2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, non sono considerate agrituristiche.>>.